

ché valido ai sensi dell'art. 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 1.»;

B. al paragrafo II,

1) punto n. 1, le parole «art. 10 del Regolamento Emittenti» sono sostituite dalle seguenti: «art. 12 del regolamento prospetto»;

2) il punto n. 2, è sostituito dal seguente:

«2. Nel caso in cui ai fini dell'OPSC o dell'OPASC il documento di offerta incorpori per riferimento un prospetto relativo all'offerta o all'ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari offerti in scambio, purché valido ai sensi dell'art. 12 del regolamento prospetto o un documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, potranno essere omesse le informazioni relative all'emittente e, se coincidente, all'offerente previste rispettivamente dai par. B2 e B1, nonché dal par. N dello schema 2.».

2. All'Allegato 4 del Regolamento sulle operazioni con parti correlate (Documento informativo relativo ad operazioni di maggiore rilevanza con parti correlate), approvato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni, paragrafo n. 2.7, le parole «previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al regolamento n. 809/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «previste dai paragrafi 12.2 e 15.2 dell'allegato 1 del Regolamento delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del 14 marzo 2019».

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. La presente delibera è pubblicata nel sito internet della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Essa entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 dicembre 2021

Il Presidente: SAVONA

21A07651

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2021.

Parametri di calibrazione degli incentivi/penalizzazioni di cui all'articolo 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018. (Provvedimento n. 117).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modifiche ed integrazioni, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e l'istituzione dell'ISVAP;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135, istitutivo dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 dicembre 2012 che ha approvato lo statuto dell'IVASS;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, recante la disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 2009, n. 28, in particolare l'art. 13 rubricato «Organizzazione e gestione del sistema di risarcimento diretto»;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 dicembre 2009, concernente la differenziazione dei costi medi forfettari delle compensazioni tra imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Vista la legge 4 agosto 2017, n. 124 «Legge annuale per il mercato e la concorrenza» recante disposizioni finalizzate a rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, a promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori;

Visto il regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013, sull'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'Istituto;

Visto il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, recante il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto, di cui all'art. 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;

Considerato che il provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, all'art. 6, comma 1, attribuisce all'IVASS il compito di fissare i parametri di calibrazione per il calcolo delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto e che ai sensi del comma 2, del citato art. 6, l'IVASS rende noti i suddetti parametri, entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello di riferimento, con provvedimento pubblicato sul proprio sito internet;


ADOTTA

il seguente provvedimento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente provvedimento ha ad oggetto la determinazione dei parametri di calibrazione per il calcolo degli incentivi e delle penalizzazioni relativi ai sinistri accaduti nell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 6 del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018.



Art. 2.

Soglie minime dei premi lordi contabilizzati

1. Le compensazioni, di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, relative ai sinistri di cui all'art. 1, sono integrate con i valori degli incentivi e delle penalizzazioni previsti all'art. 5, comma 3, del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018 e all'art. 1 del provvedimento IVASS n. 102 del 15 dicembre 2020, per le imprese che nell'esercizio 2022 contabilizzano premi lordi superiori alle soglie di seguito indicate:

- a) 40 milioni di euro per la macroclasse «autoveicoli»;
- b) 5 milioni di euro per la macroclasse «ciclomotori e motocicli».

2. L'IVASS comunica alla Stanza di compensazione le imprese di cui al comma 1.

Art. 3.

Misura dei percentili

1. I percentili minimo e massimo che individuano l'intervallo di valori da considerare per il calcolo dei costi medi tagliati sono i seguenti:

- a) per la macroclasse «autoveicoli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°;
- b) per la macroclasse «ciclomotori e motocicli» il percentile minimo è il 4° e quello massimo il 98°.

Art. 4.

Coefficienti angolari delle rette

1. I coefficienti angolari delle rette di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del provvedimento IVASS n. 79 del 14 novembre 2018, sono così definiti:

- a) 1,064612409 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente antifrode;

b) 0,000063801 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z1;

c) 0,000078003 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z2;

d) 0,000086279 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo cose Z3;

e) 0,000050829 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente costo persone;

f) 0,341061566 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente dinamica;

g) 0,054537690 per la macroclasse «Autoveicoli» nella componente velocità di liquidazione;

h) 0,000036018 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente costo persone;

i) 0,062016775 per la macroclasse «Ciclomotori e motocicli» nella componente velocità di liquidazione.

Art. 5.

Pubblicazione

1. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino dell'IVASS e sul sito internet dell'Istituto.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente provvedimento entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Roma, 22 dicembre 2021

Il consigliere: CORINTI

21A07764

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA DEL DEMANIO

Statuto e regolamento di amministrazione e contabilità

Si comunica che l'Agenzia del demanio ha pubblicato sul proprio sito istituzionale, all'indirizzo www.agenziademania.it lo statuto e il regolamento di amministrazione e contabilità dell'ente come modificati e integrati con delibere adottate dal Comitato di gestione nella seduta del 12 ottobre 2021, approvate, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n. 300 del 1999, in data 25 novembre 2021 e 26 novembre 2021 dal Ministero dell'economia e delle finanze con condizioni e suggerimenti recepiti dal medesimo Comitato di gestione nella seduta del 7 dicembre 2021.

21A07602

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Agnucaston».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 200 del 15 dicembre 2021

Procedura europea n. DE/H/6398/001/DC e n. DE/H/6398/001/IB/001.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.: è autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AGNUCASTON, nella forma e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

titolare A.I.C.: Bionorica SE, con sede legale e domicilio fiscale in Neumarkt, Kerschensteinerstrasse 11-15, 92318 - Germania (DE);

confezioni:

«20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 049563012 (in base 10) 1H8KD4 (in base 32);

